

Statuto Fisascat Cisl

PATTI DI UNIFICAZIONE DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei Sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola Organizzazione.

II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che - convinti della necessità di respingere un sindacalismo forzato, ispirato e diretto da correnti politiche ideologiche - vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

- 1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, e della sua libera scelta;*
- 2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;*
- 3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;*
- 4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;*
- 5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed in ogni evenienza della vita;*
- 6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;*
- 7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;*
- 8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.*

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

- 1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;*
- 2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo della Nazione;*
- 3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso alla istituzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d'opera;*
- 4. promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali potenziali della Nazione;*
- 5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;*
- 6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con Organizzazioni Sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.*

Roma, addì 30 aprile 1950

CAPITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

E' costituita la Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT), con sede in Roma.

Essa aderisce alla CISL, di cui accetta lo Statuto.

Inoltre aderisce sul piano internazionale alle Federazioni di categoria o comitati aderenti alla CES e alla CISL internazionale.

Articolo 2

La Federazione organizza, rappresenta e tutela i lavoratori dipendenti da Aziende appartenenti ai seguenti settori:

a) attività commerciali ed affini;
b) ospitalità, ristorazione e turismo;
c) servizi vari, addetti al culto, ippica e addetti totalizzatori, case da gioco, bingo, agenzie di scommesse, dipendenti e/o iscritti lavoratori di istituzioni e imprese siano esse private o cooperative, che forniscono servizi socio/assistenziali, dipendenti civili delle Basi Americane e NATO, collaboratrici familiari, dipendenti e/o soci lavoratori di imprese siano esse private o cooperative esercenti l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale, piccola manutenzione all'interno di mostre, negozi, uffici ed in genere aree locali pubblici e privati, compresi piazzali e reparti industriali, attività del Terziario:

c1 - di servizio:

- alle imprese
- al mercato
- alle strutture immobiliari
- ai settori economici

c2 - di assistenza:

- ai soggetti sociali
- alla persona
- al culto

c3 - di sicurezza:

- per la persona
- per beni materiali
- per organizzazioni internazionali

c4 - di svago:

- individuale
- collettivo

c5 - di promozione:

- per le imprese
- per le associazioni
- per il mercato
- di beni materiali

c6 - di trattamento e cura:

- di estetica
- alla persona
- di riabilitazione
- di prevenzione

d) Attività del terziario professionale, Attività ausiliarie della distribuzione, Agenti/Rappresentanti di commercio, Viaggiatori e Piazzisti, Terziario avanzato, Telelavoro, Lavoro Interinale, Lavoro Parasubordinato, Alte professionalità.

Articolo 3

La Federazione si propone di affermare gli interessi collettivi ed individuali di natura sindacale connessi ai rapporti economici, sociali e professionali dei lavoratori dei settori inquadrati.

In particolare essa:

- a) stipula contratti, accordi e protocolli collettivi di lavoro con le controparti, che interessano i settori rappresentati e inquadrati;
- b) studia ed elabora linee per la partecipazione alla soluzione dei problemi politici, economici e sociali dei settori in cui opera, nel quadro degli indirizzi di politica economica della Confederazione;
- c) tende a realizzare la piena partecipazione dei lavoratori alla formazione professionale, alla gestione del collocamento ed alla tutela previdenziale ed assistenziale dei settori inquadrati;
- d) promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro di propria competenza, mediante interventi di politica organizzativa, ai livelli territoriali e nazionali;
- e) promuove una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione, con particolare attenzione alla parte sottorappresentata, atta a creare una presenza negli organismi dell'Organizzazione e nelle rappresentanze esterne, il più corrispondente possibile e all'effettiva presenza delle lavoratrici;
- f) promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell'attività formativa degli iscritti e dei quadri dirigenti;
- g) esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi regolamenti, statuti e disposizioni proprie di organismi sindacali cui aderisce;
- h) designa le rappresentanze categoriali ed intercategoriali in commissioni, enti e organismi quando tali rappresentanze siano previste e ammesse da leggi, contratti e regolamenti;
- i) promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Federazione;
- j) promuove, coordina e sostiene una politica sindacale atta a realizzare le pari opportunità, la tutela e la dignità della persona.

CAPITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 4

Gli iscritti alla FISASCAT hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale della Federazione, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali nei limiti previsti dal presente statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

L'appartenenza alla FISASCAT si acquisisce all'atto del ritiro della tessera confederale munita dell'emblema della Federazione di categoria.

Il rilascio della tessera all'iscritto avviene a seguito della delega per la trattenuta dei contributi da parte dell'azienda o mediante richiesta al collettore nell'ambiente di lavoro oppure alla Federazione Territoriale presso i suoi uffici e recapiti.

E' dovere degli iscritti uniformarsi alle delibere degli Organismi della Federazione.

CAPITOLO III

ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANISMI

Articolo 5

La FISASCAT è una Federazione monocomposta che si articola nel territorio in Federazioni Territoriali (FST) e Regionali (FSR).

Le strutture operative di zona non costituiscono istanza congressuale.

CAPITOLO IV

STRUTTURE REGIONALI

Articolo 6

In ogni Regione e Provincia a Statuto Autonomo in cui si ravvisino le potenzialità e le condizioni organizzative, è costituita la Federazione Sindacale Regionale della FISASCAT. La Federazione Nazionale promuove lo sviluppo delle FSR, laddove se ne ravvisino le condizioni, in accordo con le strutture di Federazioni Territoriali interessate.

Spetta alla Federazione Regionale assumere le iniziative, nell'ambito regionale, per realizzare le scelte politiche e i programmi di attività della FISASCAT nonché assicurare la presenza della Federazione negli Enti e Organismi regionali di interesse e competenza categoriale.

La FSR esplica per quanto le compete e in quanto compatibili a livello regionale, le funzioni indicate all'articolo 3 dello Statuto della FISASCAT.

Il Consiglio Generale della Federazione Nazionale può delegare al Comitato Esecutivo il compito di individuare una percentuale sulla contribuzione di spettanza al Territoriale per il finanziamento delle attività regionali.

Il Consiglio Regionale della FSR delibera circa le altre fonti di finanziamento dell'attività regionale.

In particolare la FSR:

- a) sviluppa, d'intesa con la Federazione Nazionale, il Coordinamento a livello regionale in ordine alle politiche economiche riguardante i settori inquadrati nella Federazione ricadenti nelle competenze della Regione;
- b) promuove lo scambio di informazioni ed esperienze nonché il coordinamento operativo, d'intesa con le Strutture Comprensoriali in ordine alle politiche contrattuali, allo scopo di armonizzare la gestione delle vertenze nei contenuti e nelle strategie negoziali e di lotta;
- c) promuove, sempre d'intesa con la Federazione Nazionale, la costituzione ed il rafforzamento delle strutture territoriali di categoria, l'espansione del tesseramento, l'attività formativa ed il potenziamento dei quadri;
- d) rappresenta l'Organizzazione di categoria, per quanto di propria competenza:
 - nei confronti delle Associazioni dei datori di lavoro del settore eventualmente costituite a livello regionale;
 - nei confronti dei poteri pubblici e delle istituzioni regionali, per le materie di competenza categoriale ed esercita, coordinandola con i territori interessati, la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale.

I - Gli Organismi Regionali

Sono Organismi della FSR/FISASCAT:

- Il Congresso Regionale;
- Il Consiglio Regionale;
- La Segreteria;
- Il Collegio dei Sindaci.

II - Il Consiglio Regionale

- definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso della FSR;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi della FSR;
- designa i rappresentanti di diritto nel Consiglio Generale Nazionale della FISASCAT in base alle norme del Regolamento di attuazione della FISASCAT Nazionale;
- si riunisce almeno 4 volte l'anno e può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di 1/3 dei componenti.

CAPITOLO V

STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 7

Le Federazioni Sindacali Territoriali sono le strutture subregionali della Federazione; fanno parte delle Federazioni Regionali della FISASCAT e assolvono ai compiti contrattuali e organizzativi inerenti il proprio ambito territoriale, in conformità agli indirizzi della Federazione Nazionale e Regionale.

I Sindacati Territoriali si articolano in Sezioni Sindacali di settore e di aziende e ne promuovono lo sviluppo e la costituzione.

Compete alle Federazioni Territoriali la titolarità della contrattazione decentrata - aziendale e delle politiche di settore nonché il sostegno alle RSU/RSA in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse demandate dalla contrattazione collettiva.

Esercitano laddove possibile, la loro autogestione finanziaria e funzionale nel quadro del presente Statuto e delle direttive della Federazione Nazionale e Regionale.

Sono tenute a far conoscere alla Segreteria Nazionale e Regionale i loro organismi direttivi, il dato tesserativo e il bilancio.

Sono organismi del Sindacato Territoriale della FISASCAT:

- Il Congresso;
- Il Comitato Direttivo;
- La Segreteria;
- Il Collegio dei Sindaci.

La formazione e composizione degli organismi territoriali vengono decise dai rispettivi Congressi, in armonia con il presente Statuto.

CAPITOLO VI

SEZIONI DI SETTORE, COMPLESSO ED AZIENDA

Articolo 8

Tutti gli iscritti di un medesimo settore costituiscono, su base territoriale, la Sezione Comprensoriale di settore.

Il Comitato Direttivo di Federazione promuove la costituzione delle Sezioni Comprensoriali di settore mediante la convocazione di apposite assemblee, comprensoriali o locali, alle quali debbono essere invitate tutte le rappresentanze di base della Federazione.

Articolo 9

La Sezione Aziendale Sindacale è l'istanza primaria di base della FISASCAT a livello di azienda. Assicura lo svolgimento delle relazioni tra iscritti e gli altri organismi della Federazione e partecipa, congiuntamente alla Federazione, alla elaborazione delle politiche sindacali ed alla realizzazione dell'attività contrattuale aziendale.

Organismi della SAS sono: l'Assemblea degli Iscritti, il Comitato Direttivo eletto annualmente dall'Assemblea degli Iscritti ed il Segretario Responsabile eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno.

Del Comitato Direttivo della SAS fanno parte di diritto, oltre i componenti eletti, i delegati eletti in azienda ed organizzati nella FISASCAT.

Articolo 10

La Federazione Nazionale, in relazione a particolari esigenze di coordinamento e di sviluppo della sua azione, promuove la costituzione di organismi a livello di complesso (o azienda con succursali site in più province) con il compito di elaborare e realizzare le iniziative di politica contrattuale ed organizzativa.

La Rappresentanza di Complesso è costituita da rappresentanti della SAS delle province interessate. Essa esprime, d'intesa con la Federazione Nazionale, un Comitato di Coordinamento.

CAPITOLO VII

ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

Articolo 11

Obiettivo di un sindacato di donne e di uomini è di garantire in tutti gli organismi, strutture e forme di rappresentanza interna ed esterna, a tutti i livelli, la presenza dei due sessi senza nessuna discriminazione.

Articolo 12

Sono organismi della Federazione Nazionale:

- ❖ il Congresso Nazionale;
- ❖ il Consiglio Generale;
- ❖ il Comitato Esecutivo;
- ❖ la Segreteria Nazionale;
- ❖ il Collegio dei Proibiviri;
- ❖ il Collegio dei Sindaci.

Articolo 13

Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organismo massimo deliberante e si riunisce ogni quattro anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale, salvo la convocazione straordinaria che può essere richiesta:

- dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;
- da 1/3 degli iscritti a mezzo delle strutture regionali che sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi delle strutture regionali in regola con il tesseramento e la contribuzione. Partecipano con solo diritto di parola, se non sono delegati, i componenti del Consiglio Generale uscente.

L'ordine del giorno del Congresso Nazionale è fissato dal Consiglio Generale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione. Per l'ordine dei lavori valgono le norme dell'apposito Regolamento fissate, di volta in volta, dal Consiglio Generale uscente ed approvate dal Congresso all'inizio dei lavori.

Il Congresso fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Esso elegge i componenti del Consiglio Generale ed i delegati al Congresso Confederale.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto fissa le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Articolo 14

Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro.

Ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa della Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria sottopone al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse.

Ad esso spetta il compito di convocare il Congresso sia ordinario che straordinario della Federazione.

Emana il Regolamento per l'attuazione dello Statuto della Federazione e decide sugli eventuali adeguamenti allo Statuto Confederale.

Fissa le norme del tesseramento e delle contribuzioni integrative a quelle confederali. Può demandare questo compito al Comitato Esecutivo.

Nomina commissioni di studio e di lavoro per l'approfondimento di materie specifiche. Può integrare dette commissioni con dirigenti non facenti parte del Consiglio Generale e con esperti esterni della categoria.

E' facoltà della Segreteria proporre la partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio Generale in cui si discutano materie specifiche attinenti ai problemi dei settori inquadrati.

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo, su proposta della Segreteria, almeno due volte all'anno. In via straordinaria può essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Generale o della maggioranza semplice dell'esecutivo. In caso di urgenza può essere convocato dalla Segreteria.

Le decisioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata.

Il Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per la elezione della Segreteria, delibera sulla base di esigenze di funzionalità la composizione della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria secondo quanto stabilito dall'art. 41 del regolamento.

Nomina su proposta della Segreteria Nazionale, sentito il Coordinamento donne, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso e da componenti di diritto.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale ed il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale. Gli eventuali componenti derivanti dalle cooptazioni previste dallo Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui sopra.

Art. 15**Il Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale. La composizione del Comitato Esecutivo Nazionale è stabilita dal Regolamento di attuazione della FISASCAT. Si riunisce almeno ogni tre mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti; il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata.

Il Comitato Esecutivo convoca il Consiglio Generale con deliberazione a maggioranza semplice, fissandone l'ordine del giorno.

Annualmente approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla Segreteria.

E' competente a deliberare la gestione commissariale delle strutture regionali e comprensoriali nel caso di gravi e ripetute violazioni dello Statuto nonché nei casi di accertata carenza politica, sindacale, organizzativa e amministrativa.

Emana, su mandato del Consiglio Generale, le norme del tesseramento e della contribuzione, integrative a quelle confederali.

Provvede alle designazioni di cui all'articolo 3 lettera h) dello Statuto, tenendo conto delle esigenze di presenza, autonomia e funzionalità.

Dirime i conflitti tra le strutture associate e di iscritti in conformità allo Statuto e nell'interesse generale e superiore della Organizzazione.

Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento Femminile.

Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.

Nomina, su proposta della Segreteria Nazionale, il Direttore del periodico ufficiale della Federazione e verifica la corretta attuazione delle linee politiche e di gestione del periodico, determinate dall'Esecutivo stesso su indicazione della Segreteria e congiuntamente al Direttore.

Articolo 16**La Segreteria Nazionale**

La Segreteria Nazionale è composta da :

- a) Segretario Generale;
- b) un Segretario Generale Aggiunto;
- c) Segretari.

Il Consiglio Generale, in armonia con quanto previsto dall'articolo 14 - comma 11 - del presente Statuto, determina il numero dei Segretari ed elegge, nel proprio seno e con votazioni separate e successive, i componenti la Segreteria come previsto ai punti a, b, e c.

La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

Essa prende tutte le misure e le iniziative atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

Predisporre per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione; ad esso spetta inoltre il compito di promuovere e coordinare l'attività della Segreteria. In caso di suo impedimento, il Segretario Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività federale.

CAPITOLO VIII

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 17

Il Collegio dei Sindaci della Federazione provvede al controllo amministrativo e adempie alla sua funzione a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale della Federazione; risponde alla sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei due componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano i candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente, il Consiglio Generale ne nomina uno ex-novo, scegliendo tra gli iscritti o non iscritti che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organismi deliberanti di pari livello.

E' inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

CAPITOLO IX

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 18

Il Collegio dei Probiviri è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della Federazione.

Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltrechè di dirimere le controversie, i conflitti tra i iscritti e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione.

Il Collegio di Probiviri della Federazione è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

E' competente inoltre in prima istanza per i conflitti interni alla categoria.

Articolo 19

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o per altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio il Consiglio Generale ha la facoltà di eleggerlo ex-novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla Organizzazione, in possesso a particolari titoli e/o requisiti professionali.

I probiviri non possono far parte di organismi deliberanti. E' incompatibile anche la carica di Probiviro di un organismo con quella di Probiviro di un altro.

Articolo 20

Il Collegio emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisorie di merito delle controversie.

I lodi del Collegio debbono essere motivati. Sono comunicati alle parti a cura del Presidente e hanno immediato valore esecutivo per le Strutture e gli iscritti cui essi si riferiscono.

Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Articolo 21

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti gli iscritti.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- Il richiamo scritto;
- La deplorazione con diffida;
- La destituzione dalle eventuali cariche;
- La sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- L'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

Gli iscritti sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una elezione e non per cooptazione.

Gli iscritti espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento, in base alla procedura stabilita nel Regolamento.

Articolo 22

Per misura cautelativa l'iscritto sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria Nazionale e Regionale di categoria, per i rispettivi livelli di competenza, sentite la Federazione Territoriale e la Unione Sindacale Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori, si deve seguire la normale procedura relativa ai ricorsi al Collegio dei Probiviri prevista dallo Statuto e dal Regolamento.

Articolo 23

Quando le Segreterie di categoria, nell'ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri. L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

CAPITOLO X

IL COORDINAMENTO

Articolo 24

Gli organismi orizzontali ai rispettivi livelli (confederali e unionali) sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni Nazionali di categoria o organismi similari.

A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali. Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

Articolo 25

Per le azioni sindacali che riguardano anche singole categorie di settori pubblici, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello nazionale, regionale, sub-regionale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria Confederale, Unionale di regione, Unionale sub-regionale competente per territorio.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo della Struttura orizzontale competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

Articolo 26

Le strutture orizzontali possono assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e debbono assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organismi delle strutture orizzontali ai vari livelli, inoltre, possono procedere alla convocazione di organismi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

CAPITOLO XI

GESTIONE COMMISSARIALE E REGGENZA

Articolo 27

Commissariamento

Nei casi di gravi violazioni dello Statuto della FISASCAT, il mancato rispetto delle decisioni degli Organismi della Federazione sulle scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle Strutture Regionali o Territoriali, il Comitato Esecutivo della FISASCAT Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli Organismi e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo nei confronti delle FSR e della FST sia per i motivi di cui al precedente comma, sia nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.

Negli stessi casi di cui al 1° comma il comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze regionali o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi federali ai vari livelli di competenza di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso contemporaneamente al Collegio dei Probiviri, il quale dovrà provvedere, entro il termine di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo e del Regolamento, può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche munito di poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi, possono essere decisi dalla Federazione Nazionale con l'osservanza di quanto stabilito nel dettato del presente articolo e del Regolamento.

E' ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al collegio Confederale dei Probiviri per la verifica di legittimità.

Articolo 28

Reggenza

Allorché un Organismo di Federazione Regionale o Comprensoriale della FISASCAT risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sostituzione, gli stessi possono richiedere alla Segreteria Nazionale che venga nominato un Reggente che può essere estraneo all'Organismo stesso o anche alla Categoria.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'Organismo sia nelle condizioni di eleggere il Dirigente, secondo le normali procedure statutarie, d'intesa con la Federazione Nazionale.

CAPITOLO XII

TESSERAMENTO E CONTRIBUTIONI

Articolo 29

L'adesione alla FISASCAT Cisl si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organismi confederali, la Federazione Territoriale rilascerà la tessera della Cisl munita di emblema che è obbligatoria per tutti gli aderenti.

La quota contributiva è intrasmissibile - ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte - e non rivalutabile.

La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del lavoratore all'Organizzazione Sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale. La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema della Federazione Nazionale.

Articolo 29 bis

La FISASCAT ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662 del 23/12/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 ter

E' fatto divieto alla FISASCAT, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 29 quater

La FISASCAT ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

CAPITOLO XIII

IL PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE

Articolo 30

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli iscritti e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Federazione, presso le Federazioni Sindacali Territoriali).

Finché dura la FISASCAT i singoli iscritti o gruppi di iscritti o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

La Federazione risponde di fronte ai terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo all'Amministrazione, eventualmente sia stato all'uopo delegato.

Le Federazioni Territoriali e Regionali o le persone che le rappresentano sono responsabili, per le obbligazioni da esse direttamente assunte, verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto della dipendenza dalla Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione a favore delle Federazioni Territoriali o dei loro iscritti, costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

CAPITOLO XIV

INCOMPATIBILITÀ

Articolo 31

Per affermare l'assoluta autonomia della Fisascat e della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, a qualsiasi livello (compresi i Sindaci ed i Probiviri) le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, Associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) candidature alle assemblee legislative Nazionali, Regionali, Provinciali, Associazioni di Comuni e Consorzi Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati.
- c) incarichi esecutivi e direttivi Nazionali, Regionali, Provinciali, Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, Sezionali e simili comunque denominati, in partiti, in movimenti e formazioni politiche nonché associazioni che svolgano attività interferenti con l'attività sindacale.

CAPITOLO XV

ROTAZIONI E LIMITI DI ETÀ

Articolo 32

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a tre mandati congressuali (12 anni) costituisce, per il Segretario Generale ed Aggiunto della Federazione e per i componenti delle segreterie ai vari livelli della Federazione, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle segreterie possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

CAPITOLO XVI

ELEGGIBILITÀ E COOPTAZIONI

Articolo 33

Eleggibilità

Gli iscritti con requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento possono accedere alle cariche direttive della Federazione Nazionale alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni.

Per l'accesso degli iscritti alle cariche direttive delle strutture regionali e territoriali occorre avere un'anzianità di almeno 1 anno di iscrizione alla Cisl.

Articolo 34

Cooptazioni

Il Consiglio Generale Nazionale e quelli regionali hanno facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Organismo, nuovi componenti nel limite del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda le Federazioni Territoriali la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10% .

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello Territoriale, Regionale e Nazionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Generale, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

CAPITOLO XVII

I SERVIZI AI LAVORATORI

Articolo 35

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa e per consolidare il rapporto associativo con la FISASCAT, la Federazione promuove la costituzione e la gestione di servizi vertenziali, assistenziali, previdenziali e fiscali, curandone la diffusione nel territorio.

CAPITOLO XVIII

MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 36

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale della FISASCAT:

- a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;
- c) dai Consigli Regionali della FISASCAT a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale, nella riunione che convoca il Congresso, nomina una Commissione con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica che pervengono dalle strutture abilitate, le porta a conoscenza di tutte le strutture in tempo utile per un dibattito nella fase pregressuale; infine il Consiglio Generale, prima del Congresso, esamina le proposte e propone al Congresso quelle che hanno ricevuto i 2/3 dei voti, mentre su quelle approvate a maggioranza semplice, porta il parere al Congresso stesso che si pronuncia, in via definitiva, a maggioranza di 2/3.

CAPITOLO XIX

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Articolo 37

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento il Congresso Nazionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.

CAPITOLO XX

REGOLAMENTO ALLO STATUTO

Articolo 38

La Federazione Nazionale deve dotarsi di un Regolamento di attuazione del proprio Statuto.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento stesso.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

CAPITOLO XXI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Le Organizzazioni ed i singoli iscritti della FISASCAT devono attenersi alle norme del presente Statuto e del Regolamento di attuazione.

L'elezione del collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri avvenute sulla base delle norme in vigore al momento delle elezioni, anche se difformi da quelle stabilite nello Statuto Confederale, in conseguenza delle modifiche apportate dal XII Congresso della CISL, rimangono valide sino al prossimo Congresso.

Articolo 40

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale.